

## XXX.

## TORNATA DELL'8 MARZO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Commemorazione del Senatore Di Vesme — Ringraziamento del Senatore Serra F. M. — Ripresa della discussione sulla Riforma del Codice per la marina mercantile — Approvazione dell'art. 54. — Nuova redazione dell'art. 56 concordata fra la Commissione ed il Ministro — Considerazioni del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 56 — Dichiarazione del Relatore sull'articolo 205 — Variante proposta dal Ministro accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'articolo 263 comunicata dal Relatore, approvata — Dichiarazione del Relatore all'articolo 265 — Parole del Senatore Borgatti — Soppressione dell'articolo 265 del progetto — Approvazione dell'articolo 434 — Modificazione all'articolo 443 — Approvazione dell'articolo e degli art. 448 e 449 — Segue la discussione ed approvazione dell'articolo unico e della disposizione addizionale del progetto conforme al testo ministeriale, previa talune dichiarazioni del Relatore e del Ministro — Votazione a squittinio segreto del progetto approvato e di quello approvato ieri relativo a provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili — Annullamento della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti il Ministro della Marina ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 49. Il Sindaco, a nome del Municipio di Reggio (Emilia), fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge relativo alla nuova circoscrizione territoriale militare venga provveduto con una modificazione a mantenere il Municipio indenne delle spese sopportate per l'impianto del distretto militare.

50. La Camera di commercio ed arti di Chiavenna fa istanza perchè sia sospesa l'approvazione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali, sino all'approvazione della riforma dei Codici penale e di commercio.

**Commemorazione  
del Senatore Conte Carlo Baudi di Vesme.**

**PRESIDENTE.** Signori Senatori.

Anche oggidi mi tocca la mesta cura di annunziarvi che uno dei nostri Colleghi non vive più.

Il conte Carlo Baudi di Vesme, nato a Cuneo il 21 luglio 1809, ha speso gli anni suoi giovanili nello studio delle lingue viventi ed in quello del giure.

Tra poco, si aggiunse alla eletta schiera dei cercatori delle memorie patrie, de' quali era lieto e ricco il Piemonte nella prima metà del secolo.

Passato appena il quinto lustro di età, e associatosi all'amico suo, Spirito Fossati, pubblicò un libro dottissimo *Sulle vicende della proprietà in Italia, dalla caduta dell'Impero fino allo stabilimento dei feudi*; onde, insieme al Fossati, vinse il quesito della R. Accademia delle Scienze circa *Le condizioni della proprietà in Italia fino al mille*.

Nell'anno 1836 vide premiata dall'Istituto di

Francia una sua Opera, che ha per titolo: *I tributi delle Gallie durante le prime due dinastie.*

Nell'anno medesimo fu aggregato alla *Deputazione sopra gli studî di storia patria*, e l'anno appresso, all'*Accademia Reale delle Scienze* in Torino.

Diede mano alla traduzione della monografia del Savigny sulle *Imposizioni dirette degli imperatori di Roma.*

Ha scoperto, dicifrato, posto in istampa, alcuni palinsesti del Codice Teodosiano.

Nei *Monumenta Historice patricæ* consegnò una corretta edizione degli *Edicta regum langobardorum.*

Di codesti Editti ha formato un volume nel 1855; e li accompagnò di critiche erudite ed argute.

Il suo volume ebbe tosto l'onore della ristampa in Germania; e quivi fu posto a base di ogni altra indagine su quell'argomento.

Frattanto, nel 1850, avea messo in luce le sue *Considerazioni sopra la Sardegna*; libro di ingegnosi trovati e di profondi consigli.

Rese noti i manoscritti di Arborea, che parvero contenere nuove rivelazioni intorno alle fonti della lingua e della poesia italiana. La autenticità de' manoscritti fu recata in dubbio da una Commissione istituita dall'Accademia delle scienze di Berlino. Ed egli, per chiarire e assodare le sue ragioni, dettava una *Storia delle origini della lingua italiana*; la quale Storia, divisa in due volumi, tuttavia resta inedita.

Parimenti inedita è la sua *Storia d'Italia dall'anno 1796.*

Aveva raccolti, e stava per pubblicare nei *Monumenta*, gli Statuti della Sardegna.

Oltre agli studî e ai lavori sin qui accennati, il conte di Vesme attendeva all'arte e alle pratiche minerarie. Diede fuori uno scritto che ha per titolo: *L'industria delle miniere in Sardegna.* Negli ultimi anni ebbe l'ufficio di Direttore delle miniere di Monteponi.

Della sua vita politica dico brevemente: che desiderò le libertà costituzionali; fu devoto e grato a Re Carlo Alberto, che le ha largite al Piemonte; devoto a Re Vittorio Emanuele, che le ha distese e guarentite all'Italia.

Nel 1848 fu Deputato al Parlamento Subal-

pino, e Segretario del Ministro dell'Interno. Dal 2 novembre 1850, Senatore del Regno.

Morì in Torino la mattina del 4 di questo mese.

Il suo nome, caro a questa Assemblea, è illustre fra gli uomini delle lettere e della scienza.

(Bene, benissimo!)

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Come antico Collega ed amico, come cittadino della Sardegna, mi associo ben di cuore alle parole pronunciate dall'egregio Signor Presidente all'indirizzo della onorata memoria del conte Carlo Baudi di Vesme, membro di questa Assemblea. Mi vi associo come antico amico e Collega, perchè nessuno più di me è sincero ammiratore dei di lui meriti come archeologo, come letterato, come storico. Mi vi associo come cittadino Sardo, perchè la Sardegna deve moltissimo al conte Carlo Baudi di Vesme, sia per lo sviluppo che ha preso la industria delle miniere, di cui è tanto ricca quella mia isola natale, sia per il lustro che a quella classica terra derivò dalle dotte lucubrazioni del Vesme, e più che da altra, da quella colla quale propugnò virilmente e vittoriosamente la invano contrastata autenticità della famosa pergamena di Arborea.

**Seguito della discussione sul progetto di legge:  
Riforma del Codice per la marina mercantile.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice della marina mercantile.

Il primo degli articoli che erano rimasti sospesi è il 54. La Commissione ha riferito alla Presidenza, che, d'accordo coll'onor. Ministro, fu convenuto di non portare variazioni di sorta all'articolo, come è formolato nel testo ministeriale.

Si dà lettura dell'articolo.

#### CAPO IV.

*Dei proprietari e degli armatori delle navi.*

Art. 54. Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è, o deve essere iscritta la nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa

nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è iscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima.

I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dei regi consolati all'estero, nei casi previsti dall'articolo 61, e dall'alinea dell'art. 102.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Era rimasta sospesa la discussione anche sull'art. 56, che la Commissione intendeva di aggiungere a questo progetto. Prego la Commissione di dar lettura di quest'articolo 56, come ora lo propone.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che le piccole divergenze sorte tra la Commissione e il signor Ministro intorno ad alcuni articoli del progetto di legge, sono state interamente eliminate. La Commissione, lieta di questo risultato, sente il dovere di fare i suoi sentiti ringraziamenti all'onorevole signor Ministro per la cortese sua docilità di mostrata nel corso di tutta questa discussione.

Secondo il concetto della Commissione, una delle più importanti riforme da apportarsi al vigente Codice della marina mercantile sarebbe quella che si riferisce alla disposizione dell'articolo 56. Quest'articolo 56 del vigente Codice dispone che, in caso di naufragio della nave, le spese per il rimpatrio dell'equipaggio debbano essere a carico dell'armatore.

Pareva alla Commissione che quest'obbligo imposto all'armatore fosse troppo severo, imperocchè se per legge l'armatore è dispensato da qualunque obbligazione, allorchè fa l'abbandono della nave e del nolo, tanto più deve essere liberato da qualsivoglia obbligo nel caso di forza maggiore, cioè quando avvenga il naufragio, per effetto del quale egli perde e nolo e nave. Per queste ragioni la Commissione sosteneva alacramente che quest'articolo dovesse essere abrogato, e così aveva proposto nella sua Relazione. L'onorevole signor Ministro ha avuto la cortesia di accettare le nostre osser-

vazioni; ed in seguito a ciò invece di abolire questo articolo, se ne è fatta una novella redazione d'accordo fra la Commissione e l'onorevole Ministro della Marina ed il Guardasigilli, sicchè l'articolo verrebbe così concepito:

« Art. 56. I proprietari e gli armatori sono anche responsabili solidariamente, per il pagamento delle tasse e di altri dritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, per le spese di mantenimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave.

« La responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio cessa, nel caso di naufragio ed di abbandono della nave; ma il rimborso delle medesime sarà prelevato sugli oggetti salvati o sul loro valore con privilegio, a termini de l'art. 133. Pel rimborso delle spese, in questo articolo indicate, i capitani di porto potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del Presidente del Tribunale civile, salvo il richiamo al Tribunale medesimo, dentro il termine di giorni 12 e dietro il pagamento della somma di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso che non sarà altrimenti ammesso. »

In questo modo adunque le divergenze sono pienamente cessate.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io sono stato ritroso a seguire i miei Colleghi della Commissione nel promuovere l'abrogazione dell'art. 56, come si era dalla maggioranza della Commissione stessa proposto, e lo sono stato per considerazioni affatto di ordine morale: io non mi preoccupava della competenza della spesa, che può occasionare il rimpatrio dei naufraghi, ma mi preoccupava che la sorte degli uomini di mare non fosse meno garantita uopo l'abrogazione di questo articolo.

Tanto più me ne preoccupava inquantochè, pareva a me, che non ci fosse altra disposizione di sorta la quale provvedesse efficacemente al rimpatrio dei naufraghi. L'on. Ministro della Marina ha dimostrato come un articolo della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1877

legge consolare provveda senza ambagi al ritorno dei naufraghi per parte del Governo.

Presa conoscenza di questa disposizione, ho dovuto riconoscere che quell'articolo della legge consolare vi provvede in modo determinato e quindi ho desistito dal far opposizione alle conclusioni della Commissione.

Per altro l'articolo della legge fa appello ai regolamenti. Ora, i regolamenti esistenti nell'esplicare la legge, come non di rado avviene, ne modificano a questo effetto la portata, rendendo facoltativo quel che dovrebbe essere certo. Ciò è forse avvenuto perchè quando fu fatto il regolamento vigeva la disposizione che oggi si vuole abolire.

Io quindi, preoccupandomi solamente di questo lato della questione, non punto della competenza della spesa, vale a dire che sia ben chiaro che quando l'ufficiale consolare deve provvedere al ritorno dei naufraghi, disponga di mezzi certi e sia in ogni caso autorizzato a farlo, domando all'on. Ministro di volerne rassicurare su questo proposito e di prendere impegno di introdurre nel regolamento le modificazioni necessarie a questo effetto.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Vitelleschi, ripeto ora al Senato quello che ho già detto in seno alla Commissione, che le spese cioè di sussidî e di rimpatrio dei naufraghi sono in virtù della legge consolare del 1858 a carico del Governo.

L'art. 14 di detta legge dice:

« Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai Consoli le seguenti spese:

« § 4. Quelle di sussidio e rimpatrio ai nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento. »

Difatti anche ora quando succede un naufragio i Consoli sono essi che provvedono al sostentamento di questi naufraghi e al loro rimpatrio.

Soltanto in virtù dell'art. 56 dell'attuale Codice della marina, queste spese dovevano poi essere rimborsate dagli armatori.

Questo obbligo non ha dato luogo a lamenti, fino a che la nostra marina non intraprendeva lunghi viaggi; ora che la nostra marina va lontano, sono successi dei casi dove queste spese di rimpatrio sono arrivate anche a cifre rilevanti. E allora è stata solle-

vata l'obbiezione sostenuta molto dalla Commissione che, siccome in virtù della legge commerciale, quando uno fa l'abbandono del bastimento, non deve più essere soggetto a nessuna spesa, non era giusto che in forza dell'art. 56 del Codice marittimo, fosse ancora soggetto a questa spesa variabile secondo i casi.

Allora il Ministero, esaminata questa questione, anche d'accordo coll'onorevole Guardasigilli, ha proposto quella modificazione. Quindi resta intatto l'obbligo per lo Stato di provvedere a queste spese di rimpatrio dei naufraghi; questo obbligo è fissato chiaramente nella legge consolare dall'articolo che ho citato, salvo le cautele prescritte dal relativo regolamento.

Dirò a questo proposito, essere stato sollevato il dubbio che le parole: *nei luoghi e limiti fissati* dal regolamento, che io non ho sott'occhio in questo momento, potessero limitare questo obbligo. Sarà pertanto il caso di fare al regolamento le opportune modificazioni, nel senso che il Governo debba avere l'obbligo di provvedere a questo rimpatrio, lasciandogli, naturalmente, la scelta dei mezzi più convenienti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'on. Ministro della Marina di queste dichiarazioni, delle quali io prendo atto, e gli sono riconoscente per il modo schietto e chiaro con il quale le ha espresse.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo proposto dalla Commissione.

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Era stato sospeso altresì l'art. 205 il quale dice: « Le spese di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'alinea dell'art. 56. »

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione aveva osservato su quest'articolo che il rimando che si faceva all'alinea dell'art. 56 non si potesse conservare una volta che secondo la sua opinione quest'articolo avrebbe dovuto essere

soppresso; in conseguenza, se si sopprimeva l'articolo, non si poteva far il rimando ad un articolo il quale non veniva riprodotto. Ora che l'art. 65 viene conservato nel modo che ho avuto l'onore di leggere, il rimando fatto coll'art. 205 deve rimanere.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Siccome ora abbiamo aggiunto un 3° alinea all'art. 56, bisognerebbe dire: *come all'ultimo alinea dell'art. 56.*

Senatore CACACE, *Relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 205, come venne modificato:

« Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'art. 56. »

Chi approva quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 263, che era rimasto pur esso in sospenso.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Anche su questo art. 263, la Commissione aveva portata la sua attenzione, imperocchè nel nuovo progetto di riforma del Codice era riprodotto in un modo diverso da quello che è concepito nel Codice attuale. Il primo comma dell'articolo che si era redatto nel progetto di riforma del Codice era concepito così:

« Art. 263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'erario nazionale. »

Pareva alla Commissione che questa disposizione non potesse accogliersi poichè era in dissonanza coll'articolo 3° della legge organica delle Casse degli invalidi, il quale attribuisce i proventi che vengono, a queste Casse per effetto di disposizioni speciali di legge; e poichè per il Codice della marina mercantile attuale era detto: *Che il prodotto di queste multe si dovesse dividere per un quarto alla Cassa degli invalidi e per il rimanente all'Erario nazionale*, la Commissione opinava che questa prima parte dell'articolo si dovesse modificare.

Anche in ciò l'onor. sig. Ministro ha mostrato la sua docilità (*ilarità*) e quindi l'articolo sarebbe concordato così:

« Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degli invalidi pel quarto ed il rimanente all'Erario nazionale, salvo il disposto dell'art. 265 ultimo capoverso, » di cui qui a poco avrò l'onore di dire parola al Senato.

In conseguenza ammettendo questa novella redazione, l'articolo sarebbe concepito nel modo che ho avuto l'onore di leggere.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 263 come viene ora proposto dalla Commissione, d'accordo coll'on. signor Ministro della Marina e coll'on. signor Commissario Regio.

« Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degli Invalidi pel quarto, ed il rimanente all'Erario nazionale, salvo il disposto dell'art. 265, ultimo capoverso.

« I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

« I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffizi di porto nel Regno, o negli uffizi dei R. consoli all'estero il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati perchè imputati di atti di insubordinazione, o di altro reato, ma saranno obbligati a presentare agli uffizi di porto nel Regno, o agli uffizi dei R. consoli all'estero, un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sovra.

« Delle somme così lasciate presso di loro i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Abbiamo ora l'art. 265, rispetto al quale la Commissione, d'accordo col Ministro della Marina, propone sia messo ai voti tal quale sta nel progetto di legge.

Dapprima la Commissione aveva proposto la soppressione di quest'articolo, poi fu sospeso, ed ora, ripeto, si tratterebbe di metterlo ai

voti, tal quale si trova nel progetto del Ministero.

MINISTRO DELLA MARINA. L'accordo preso tra il Ministro e la Commissione è di attenersi all'attuale articolo 265 del Codice della marina mercantile e quindi di approvare la soppressione dell'articolo 265 del progetto Ministeriale come già l'aveva proposta dapprima la Commissione.

Senatore GAGACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GAGACE, *Relatore*. Se il Senato me lo permette, spiegherò come sta la cosa.

L'art. 265 era stato riprodotto nel progetto di riforma del Codice della marina mercantile presentato dal Ministero, però con una sensibile variante, poichè nell'articolo del Codice attuale era detto che la multa alla quale erano soggetti i disertori « era devoluta per intero alla Cassa degli invalidi. »

L'articolo riprodotto nel progetto di riforma non ripeteva questa medesima disposizione; anzi, nella sua parte finale, diceva così:

« In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquanta a lire duecento. »

Non diceva l'articolo a chi dovesse devolversi questa multa; ma pareva, secondo il precedente articolo 263, che dovesse essere devoluta all'Erario, come ivi era detto.

Adunque sembrava che per essere conseguenti, bisognava usare la stessa locuzione.

Ma, poichè nell'articolo del Codice attuale della marina mercantile è detto che in questo caso la multa viene interamente devoluta alla Cassa degli invalidi, la Commissione domandava fosse conservato l'articolo attuale.

Anche in ciò il Ministro è stato molto arrendevole, e si è convenuto tra lui e la Commissione che, tolto l'articolo del progetto, rimanga quello del Codice attuale, così concepito:

« Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero;

« La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio;

« In tutti i casi il disertore incorrerà in una

multa da lire cinquantuna a duecento, che sarà devoluta per intero alla Cassa degli invalidi. »

In questo modo il desiderio della Commissione è stato pienamente esaudito.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi permetterà l'onorevole Relatore che alle cose da lui dette colla usata precisione, io aggiunga che anche in questo caso, trattandosi di conservare tal quale l'articolo corrispondente del Codice vigente, rimane inteso che si debba seguire il metodo regolarmente tenuto dall'onorevolissimo signor Presidente; e cioè mettere ai voti la *soppressione* dell'articolo del progetto ministeriale ora in discussione.

PRESIDENTE. Adunque, si pone ai voti la soppressione dell'articolo 265 quale era proposto nel progetto ministeriale.

Chi intende approvare la soppressione dell'art. 265 quale era proposto dal progetto ministeriale è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 434 la Commissione ha riferito che d'accordo coll'onor. Ministro intende di mantenerlo qual è nel progetto ministeriale. Esso è così concepito:

Art. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti di assise, ai Tribunali correzionali od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale, ed appartiene ai Tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pe' delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare nelle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 388, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 443 che era sospeso, la Commissione ha riferito che, d'accordo col sig. Ministro, intende sopprimere nella prima parte le ultime parole che dicono: *il quale dovrà confermarla col suo giuramento*; e sopprimere pure il primo capoverso che dice: *L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.*

Do lettura dell'articolo 443 come venne modificato:

Art. 443. Il capitano o ufficiale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, il quale lo spedisce al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 448, che era pure stato sospeso e rinviato alla Commissione, questa ha riferito che d'accordo coll'onorevole Ministro e coll'onor. Senatore Trombetta, fatte alcune osservazioni su questo articolo, esso rimane tal quale sta scritto nel progetto ministeriale.

Lo leggo:

Art. 448. I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'art. 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura, prescritte dalla legge sui consolati.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche riguardo all'articolo 449 la Commissione ha riferito che d'accordo pur sempre coll'onorevole Ministro recede da ogni osservazione in contrario, e lo mantiene quale è nel progetto ministeriale. Esso è così concepito:

Art. 449. I procedimenti relativi ai reati marittimi, dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato ammesso a libertà provvisoria, o che non sia stato arrestato, potrà avere il permesso d'imbarco dall'autorità marittima, previo il consenso del pubblico ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'art. 311, Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi, si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogni qual volta consta che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice, e del regolamento.

Nei giudizi per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del Presidente ridotti:

a dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360, Codice di procedura penale;

a venti giorni quello fissato nell'articolo 407, detto Codice;

ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane a parlare degli articoli 1 e 2 del progetto di legge. Quanto all'articolo 1 la Commissione ha riferito che d'accordo anche in questo coll'onorevole Ministro recede dalla modificazione che aveva proposta, e consente che

l'articolo 1 rimanga quale si trova nel progetto ministeriale che suona così:

« Articolo 1. Gli articoli del Codice per la marina mercantile 25 giugno 1865, infra designati, sono modificati nel modo che segue: »

Se non si fanno osservazioni in contrario, porrò ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Finalmente quanto all'articolo 2, che nel progetto ministeriale è chiamato *disposizione addizionale*, la Commissione ha riferito che d'accordo coll'onorevole Ministro, propone sia mantenuto come nel progetto ministeriale, sempre che l'onorevole Ministro voglia rinnovare al Senato quelle dichiarazioni che ha già fatte in seno della Commissione stessa.

MINISTRO DELLA MARINA. La Commissione ha aderito di mantenere la disposizione addizionale come aveva proposto il progetto ministeriale, soltanto ne vorrebbe fare un articolo 2°.

Senatore CACACE, *Relatore*. No, no.

MINISTRO DELLA MARINA. Come disposizione addizionale sta molto meglio.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione aveva creduto che fosse di massima importanza il determinare che questa legge venisse pubblicata contemporaneamente al Regolamento; ed era mossa a fare questa proposta da due gravi considerazioni.

La prima è, che nella legge si fa sovente rimando al Regolamento, oltre che ci sono parecchie disposizioni, le quali debbono esclusivamente essere esplicate dal Regolamento e non già dalla legge che non può discendere in tanti dettagli; quindi applicare la legge senza che fosse contemporaneamente accompagnata dal Regolamento pareva alla Commissione una cosa incompleta.

La seconda considerazione è che il Codice attuale della marina mercantile fu pubblicato nel 1865, ed in esso si prometteva un Regolamento; e d'allora in poi sono trascorsi più di dieci anni e questo Regolamento non è mai stato pubblicato.

Pareva alla Commissione che per evitare questo inconveniente, si dovesse introdurre, dirò così, una disposizione quasi obbligatoria, per la quale il Governo fosse costretto a pubblicare contemporaneamente e la legge ed il

Regolamento. Avendo però questa mattina l'onorevole Ministro della Marina avuto la cortesia di dichiarare che egli si obbliga di pubblicare il Regolamento entro sei mesi dal giorno in cui sarà la legge messa in attuazione, la Commissione non ha creduto di dovere insistere. E poichè, sia per la mia parte personale che per i miei onorevoli Colleghi, noi riputiamo così efficace la parola dell'onorevole signor Ministro come un articolo della legge, consentiamo che l'articolo rimanga quale venne dal Ministero presentato, e solamente domandiamo che il Senato prenda atto della dichiarazione fatta dall'on. Ministro.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io spiegherò brevemente al Senato il motivo per cui non ho potuto aderire al desiderio dell'onorevole Commissione di pubblicare contemporaneamente alla legge anche il regolamento.

Per questo regolamento sono già pronti molti materiali; non si potè però completare, dovendosi necessariamente attendere che la legge fosse approvata per le modificazioni che vi si potevano introdurre. Però siccome questo regolamento, dopo completato, dovrà essere rassegnato al Consiglio di Stato, locchè porterà un certo tempo per lo studio che quell'illustre Consesso dovrà farne, e siccome da altra parte con queste modificazioni si introdussero riforme molto utili alla marina mercantile, delle quali sarebbe male che rimanesse priva durante il tempo necessario per pubblicare questo regolamento, anche per questo io ho desiderato che non ci fosse l'obbligo di pubblicarlo contemporaneamente alla legge. Prendo però l'impegno di pubblicarlo entro sei mesi.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE. La Commissione prende atto di queste nuove dichiarazioni dell'onor. Ministro, certissima com'è, che egli vi darà pieno adempimento.

PRESIDENTE. Questa disposizione addizionale è così concepita:

#### Disposizione addizionale.

Il Governo del Re è autorizzato a pubbli-

care un Codice per la marina mercantile, in cui gli articoli approvati con questa legge siano sostituiti a quelli che per questa legge medesima rimangono abrogati.

Se nessuno domanda la parola la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Debbo avvertire il Senato che siccome la Commissione aveva posto la denominazione di articolo primo alla prima parte di questo progetto di legge, perchè, in luogo dell'articolo addizionale testè approvato, aveva proposto un articolo secondo, ora che la Commissione stessa ha ritirato il suo articolo secondo, converrà necessariamente togliere alla prima parte la denominazione di articolo primo, e sostituirvi quella di articolo unico.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione riconosce giustissima l'osservazione dell'onorevole sig. Presidente.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge ultimamente discussi.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne per quei signori Senatori che possano sopravvenire.

Avverto il Senato che per qualche giorno saranno sospese le nostre sedute, essendo per

ora esaurito il lavoro. Però nella settimana entrante sarà in pronto il progetto di legge sulle circoscrizioni militari, del quale il Ministro ha domandato l'urgenza, che venne accordata dal Senato.

I signori Senatori saranno avvertiti a domicilio del giorno preciso in cui verranno ripresi i nostri lavori; giorno che io credo possa essere molto prossimo.

Il risultato della votazione è il seguente:

Riforma del Codice per la marina mercantile.

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	7

(Il Senato non è in numero.)

Provvedimenti sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	4

(Il Senato non è in numero.)

Nella prossima tornata sarà rinnovata la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)